



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CATALFO, CRIMI, PAGLINI, BERTOROTTA, COTTI,  
LEZZI, MORONESE, PUGLIA e SANTANGELO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2015

Modifica all’articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in  
materia di causa di servizio e relativi benefici previdenziali

ONOREVOLI SENATORI. – Il diritto ad avere riconosciuta la causa di servizio a seguito di un infortunio accaduto durante il lavoro, compresi tutti gli interventi complementari legati ad essa, ha costituito una conquista importante per il mondo del lavoro, ottenuta con anni di lotte e sacrifici delle categorie più interessate.

Per «causa di servizio» si intende comunemente il riconoscimento della dipendenza dal servizio di una infermità o di lesioni fisiche, contratte, appunto, a causa del servizio prestato previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in generale, gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate (nonché alle altre categorie indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 1973). L'individuazione di tale dipendenza da causa di servizio comporta il riconoscimento del diritto alla fruizione di particolari benefici, quali indennizzi o trattamenti pensionistici privilegiati. Al fine del riconoscimento della causa di servizio è necessario che l'infermità o le lesioni derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio stesso come, ad esempio, l'ambiente e le condizioni di lavoro. Infine, la causa di servizio può essere riconosciuta anche se i fatti di servizio abbiano concorso in maniera determinante con altri fattori nell'insorgenza di infermità o lesioni.

L'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (così detto decreto «Salva Italia»), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza

per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

Sebbene il medesimo articolo 6 specifichi che la disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e al corpo dei vigili del fuoco, questa norma colpisce in particolare i lavoratori della Polizia locale, i quali pure ogni giorno svolgono, al pari delle forze di polizia dello Stato, appartenenti al citato comparto sicurezza, le medesime funzioni (svolte da queste ultime) di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, come previsto dall'articolo 5 della legge speciale n. 65 del 1986.

Pertanto l'articolo 6 del decreto-legge 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, produce una criticità oggettiva in relazione alla tutela degli operatori, che accentua altresì il divario di trattamento tra la polizia locale e le forze di polizia dello Stato.

Si consideri che, dal punto di vista statistico, la tutela risulta maggiormente necessaria tenuto conto che, secondo qualificati studi e ricerche scientifiche, gli uomini e le donne delle polizie locali d'Italia sono ai primi posti per le malattie professionali (malattie e tumori ai polmoni e al fegato, malattie respiratorie e cardiovascolari, allergie endemiche e lacrimazione degli occhi dovute alla esposizione continua agli agenti inquinanti, e in fine sordità parziale o totale che colpisce tutti gli agenti locali dopo i 15 anni di lavoro in strada).

Inoltre, sono migliaia gli incidenti sul lavoro e centinaia le aggressioni, anche a mano armata, compiute contro gli agenti locali dalla criminalità organizzata che, nel tempo, hanno provocato la morte o l'invali-

dità permanente di molti poliziotti locali (tra questi e non ultimi cito: - l'agente di polizia municipale del comune di Milano, Nicolò Savarino ucciso, travolto da un suv condotto da un rumeno, durante un servizio di controllo rivolto a garantire la tutela e la sicurezza di alcuni cittadini; - l'Agente di polizia municipale del comune di Acerra, Michele Liguori, morto di cancro a causa dei «veleni» inalati nell'ambito delle sue indagini rivolte alla individuazione, nella «Terra dei Fuochi», dei responsabili malavitosi di diversi depositi, abusivi di rifiuti tossici cancerogeni. I familiari di questi due eroici agenti, a causa dell'abrogazione della suddetta iniqua norma non hanno ottenuto alcun indennizzo).

In conclusione si può affermare che l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 fa venire meno le più elementari forme di tutela del lavoratore della polizia locale, creando delle evidenti discriminazioni e disparità di trattamento nell'ambito di forze di polizia, che, sebbene appartenenti ad enti pubblici diversi (Stato ed enti locali), sono chiamati a svolgere, nell'interesse primario dello Stato, le stesse funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Recenti notizie di cronaca hanno dimostrato quanto il lavoro degli appartenenti ai

corpi di polizia locale sia certamente non meno pericoloso e delicato di quanto lo sia quello delle altre forze di polizia dello Stato, le quali tuttavia non sono state interessate dalle disposizioni del citato articolo 6. Si tratta di una norma iniqua e ingiusta che costituisce un vero e proprio attacco alla professionalità dei lavoratori e che rallenta il varo di una legge di riordino della polizia Locale.

Il presente disegno di legge è volto dunque alla sostituzione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Si ricorda in fine, per quanto concerne i profili finanziari, che la relazione tecnica del decreto-legge n. 201 del 2011 affermava che la disposizione di cui all'articolo 6 realizzava economie quantificabili solo a consuntivo, atteso che l'esclusione esplicita di alcune categorie di personale, nonché la necessaria gradualità delle modalità di applicazione, determinava nel primo triennio effetti non puntualmente quantificabili tenuto conto anche dei tempi di liquidazione dei benefici previsti. Pertanto, non venivano prudenzialmente ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica nel prospetto riepilogativo.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, e del personale appartenente alla polizia municipale di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65».